

COMUNE DI ATELLA

STATUTO

[approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 13.07.2000]

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Atella è un ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento. Esso è un ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà e si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio della autonomia degli enti locali.
2. Il Comune di Atella, concorre altresì al processo di conferimento agli enti locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini; valorizza, pertanto, ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali e realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.
3. Nel rispetto dei principi Costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, e di quelle attribuite o delegate, il Comune è soggetto istituzionale equordinato agli altri enti istituzionali in cui si riparte la Repubblica. Il rapporto fra il Comune, la Provincia, la Regione e gli Enti Locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali. Il Comune ricerca la collaborazione e cooperazione degli organi e degli Enti pubblici statali operanti sul territorio.
4. Il Comune esercita le funzioni proprie e delegate anche attraverso attività che possono essere svolte in modo adeguato ed efficiente dalla iniziativa autonoma dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.

5. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa che esercita secondo le previsioni del presente statuto; il Comune ha inoltre autonomia impositiva e finanziaria, che si esplica nell'ambito dello statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica; in tale ambito, l'autonomia impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che versano in particolari condizioni di bisogno.

ART. 2

Sede e Territorio

1. Il Comune di Atella ha un proprio territorio delimitato da apposito piano topografico e comprende le frazioni di S. Ilario, S. Andrea, Montesirico, nonché diversi agglomerati rurali sparsi.
2. La sede del Comune e dei suoi organi istituzionali trovano nel Capoluogo.
3. L'amministrazione comunale può istituire il decentramento di uffici e servizi sulla base delle esigenze della popolazione.
4. All'interno del territorio del Comune di Atella non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni comunali in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici, nucleari e scorie radioattive.

ART. 3

Segni distintivi del Comune

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica col nome di Atella. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, che sono quelli storicamente in uso.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa o manifestazione, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 4

Finalità e compiti

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità

ambientali. Gli obiettivi preminenti del Comune sono rappresentati da tutti quegli interventi tesi al superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, ed in particolare:

- a) riequilibrio città-campagna ovvero centro abitato-frazioni e agglomerati rurali sparsi, in termini di infrastrutture e servizi;
- b) tutela dello sviluppo delle risorse naturali, ambientali, archeologiche, monumentali, storiche e culturali, specie delle risorse idro-minerali, della foresta di Monticchio, del sistema idrografico, caratterizzato dalla fiumara di Atella e dal Molino, dei siti archeologici, della collina di Vitalba, del Castello Angioino e resti della cinta muraria, del convento di Santa Maria degli Angeli e S. Benedetto, del Duomo, della Chiesa di S. Lucia, della Badia di S. Michele, della biblioteca ed archivio storico;
- c) opera per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del comune di Atella; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni.
- d) promuovere, favorire ed indirizzare l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità, partecipando, nei modi di legge, al finanziamento e allo sviluppo di forme associative e di cooperazione;
- e) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrativo di sviluppo sociale e di tutela attiva della persona utilizzando il volontariato come mezzo indispensabile per il suo conseguimento;
- f) riconoscere e valorizzare il pensiero, il modo di essere, le esperienze delle donne come parte fondamentale del patrimonio storico-culturale; promuovere azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini anche attraverso la individuazione di forme, tempi e modalità dell'organizzazione di vita urbana adeguati alla pluralità di esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori; attuare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi; promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi elettivi e nelle rappresentanze del Comune negli enti partecipati o derivati; impegnarsi per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.
- g) tutela dei diritti e la promozione di interventi a favore delle fasce di popolazione più svantaggiate, nonché riconoscere come valore positivo e potenzialità per l'intera comunità il rispetto e la valorizzazione delle diverse culture e soggettività che nella stessa convivono.
- h) ricercare, organizzare e diffondere la storia e la cultura degli Atellani ed in particolare favorire le iniziative rivolte alla conservazione e trasmissione del patrimonio storico-culturale ai concittadini dimoranti all'estero o residenti sul territorio nazionale;

- i) valorizzazione, promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
- j) garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- k) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
- l) dichiarare di notevole interesse ambientale e monumentale il centro storico dell'abitato curandone la conservazione e promuovendo il sostegno delle attività economiche esistenti; concorrere con i privati alla riqualificazione delle facciate mediate la realizzazione del piano colore.

2 - Il Comune di Atella, inoltre:

- 1) promuove ed attua un organico assetto del territorio, salvaguardando l'identità culturale, architettonica ed urbanistica dell'abitato ed attuando un organico assetto dello stesso per un programmato sviluppo degli insediamenti umani, industriali, artigianali, commerciali e turistici;
- 2) promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli altri enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali ed economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo;
- 3) concorre insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future;
- 4) favorisce un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale, ispirato ai valori di uguaglianza e solidarietà anche attraverso la valorizzazione e il rispetto degli obiettivi di coscienza, e della cooperazione sociale;
- 5) tutela il diritto alla salute dei cittadini, concorrendo ad assicurare le iniziative di prevenzione e l'efficienza dei servizi socio-sanitari;
- 6) favorisce l'integrazione dei cittadini svantaggiati, concorrendo all'abbattimento delle barriere di ogni natura;
- 7) favorisce la partecipazione dei cittadini alle realtà politiche e culturali della comunità, informando sui programmi, sulle decisioni e sui pronunciamenti comunali;
- 8) assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sulle attività dell'ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario utilizzo dei servizi pubblici;
- 9) presta particolare attenzione ai problemi della famiglia, in modo particolare a quelli della maternità e della prima infanzia, dei giovani, degli anziani e della categoria a

rischio di emarginazione, fornendo compatibilmente con i mezzi a disposizione il sostegno necessario per la rimozione di particolari situazioni di rischio;

- 10) riconosce, nell'impiego del tempo libero, un momento fondamentale dell'esplicazione della persona umana e perciò favorisce la diffusione delle attività sportive dilettantistiche, ricreative, turistiche e culturali, assicurando l'accesso agli impianti comunali, opportunamente regolamentato o, a tutti i cittadini, attivandosi con il coinvolgimento di associazioni e società sportive, per garantire l'educazione motoria e favorire la pratica sportiva in ogni fascia di età, sostenendo, anche a mezzo di sovvenzioni finanziarie e della partecipazione di propri delegati negli organi statutari di associazioni e società sportive lo svolgimento di attività sportive, ricreative, turistiche e culturali.
- 11) riconosce l'importanza del ruolo svolto dagli enti ed associazioni di carattere religioso per lo sviluppo umano, culturale e sociale della comunità locale, per cui ne favorisce e ne sostiene le iniziative dalle stesse promosse.
- 12) coopera con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione al fine di realizzare un'efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile nell'ambito dei principi indicati dalla legge regionale.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

ART. 5

Organi del Comune

1. Il Comune esercita le funzioni proprie e delegate attraverso gli organi, secondo le rispettive attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti.
2. Sono organi del Comune: Il Consiglio Comunale, Il Sindaco e la Giunta.

CAPO II

Il Consiglio Comunale

ART. 6

Elezione, composizione e durata

1. L'elezione, la composizione, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la decadenza dei Consiglieri sono regolate dalla legge dello Stato.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge;
3. Il Consiglio Comunale dura in carica per il periodo fissato dalla legge e sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, tali ritenuti dallo stesso.
4. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali prescritti dalle norme sul rinnovo degli organi amministrativi.

ART. 7
Presidenza

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o da chi ne esercita le funzioni vicarie ai sensi del presente Statuto, purché il Vice Sindaco o l'Assessore, cui al momento compete la sostituzione, sia membro dell'organo consiliare, altrimenti la presidenza è assunta dal "Consigliere anziano", così come nel caso di concomitante assenza od impedimento temporaneo dei componenti della giunta.
2. E' Consigliere anziano colui che nella elezione a tale carica abbia conseguito la maggior cifra individuale ed, a parità di voti, il più anziano di età.
3. Al Consigliere anziano assente o impedito o che, per qualsiasi altro motivo, non presieda l'assemblea, subentra il Consigliere, che tra i presenti, occupa il posto immediatamente successivo nella graduatoria di anzianità determinata in applicazione dei criteri di cui al precedente comma 2.

ART. 8
Diritti del Consigliere Comunale

1. Nei limiti delle Leggi, i Consiglieri, non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; possono altresì formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, le quali sono discusse all'inizio di ciascuna seduta o, secondo le previsioni del regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.
4. Hanno, altresì, il diritto di costituirsi in Gruppi consiliari, formati da non meno di due Consiglieri per Gruppo. Singoli Consiglieri possono costituirsi in Gruppi misti sempre in numero di almeno due Consiglieri per Gruppo. Nel caso che una lista concorrente alla elezione per il rinnovo del Consiglio abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo Consiliare; Il Regolamento può prevedere l'istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative funzioni;

5. Per quanto concerne le forme e i modi di esercizio di tali diritti si rinvia alle apposite norme regolamentari.
6. Alle condizioni previste dalla legge, i Consiglieri possono richiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione; Il Consiglio Comunale stabilisce la misura della detrazione in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

ART. 9

Doveri del Consigliere Comunale

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo consiliare. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 10

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dai propri componenti, commissioni permanenti consultive, temporanee o speciali, per attività di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio ed altro, determinandone contestualmente la composizione e le materie di competenza.
2. Le suddette commissioni sono costituite in rapporto alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando comunque in esse la presenza con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo, sempreché risulti validamente formato secondo le specifiche previsioni del presente statuto.

3. Il funzionamento, l'oggetto, i poteri eventualmente conferiti, e la durata delle commissioni saranno disciplinate dal regolamento.

ART. 11

Competenza e poteri del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione; ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti di cui all'art. 32 della legge 142/90 ed esercita le ulteriori attribuzioni ad esso riservate da altre disposizioni legislative statali, regionali, statutarie e regolamentari.
2. Il Consiglio assume inoltre ogni altro atto, parere e provvedimento ad esso attribuito da altre disposizioni legislative o che sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di sua competenza, ovvero che costituisca l'estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3. Il Consiglio può altresì adottare risoluzioni, mozioni, ordine del giorno per esprimere nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con gli atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.
4. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, società ed altri organismi da quest'ultimo dipendenti, e provvede alla nomina dei propri rappresentanti, la cui competenza sia ad esso espressamente riservata dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti.
5. Gli indirizzi di cui al precedente comma 5 sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consiliare.

ART. 12

Seduta di insediamento

1. La prima seduta del consiglio comunale, successiva alle elezioni per il suo rinnovo, viene presieduta dal Sindaco neo eletto, nonché dallo stesso convocata entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione;
2. Il regolamento disciplina le modalità procedurali per lo svolgimento degli argomenti, il cui esame normativamente deve avvenire in tale seduta, prevedendo altresì la trattazione di ulteriori proposte che eventualmente si intendano inserire nel relativo ordine del giorno.

ART. 13

Sedute del Consiglio

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione; tutte le altre sedute sono di carattere straordinario.
3. Le sedute del Consiglio sono valide con l'intervento dei propri componenti nel numero indicato dal Regolamento, che può, tra l'altro, prevedere un quorum di presenze eventualmente differenziato per le sedute di prima e seconda convocazione.
4. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
5. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
6. La riunione del Consiglio, deve tenersi entro venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché di competenza consiliare.
7. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico o rilevanti motivi di interesse per la comunità, lo facciano ritenere opportuno, può essere indetta l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale nella sua sede abituale od anche in luoghi diversi; il regolamento detterà norme per lo svolgimento di tali sedute.
8. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio è curata dal Segretario Comunale secondo le modalità indicate dal regolamento.

ART. 14

Convocazione ed informazione preventiva ai consiglieri

1. La convocazione del consiglio è effettuata con avviso scritto, unitamente all'ordine del giorno, da consegnare, secondo le modalità e termini disciplinati dal regolamento, al domicilio eletto da ciascun consigliere; l'avviso può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno due ore dopo la prima.
2. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime

condizioni di cui al comma precedente ,e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

3. Ogni proposta da sottoporre all'esame del Consiglio, corredata dai documenti necessari e dei pareri di cui all'art. 53 della legge 142/90, deve essere depositata in segreteria, in modo che i consiglieri possano prenderne visione, durante il normale orario d'ufficio, almeno 48 ore prima della seduta in caso di sessioni ordinarie e straordinarie; almeno 12 ore prima allorché trattasi di riunioni convocate d'urgenza, nonché ove ricorra l'ipotesi di cui al precedente comma 2.
4. E' tuttavia consentito discutere formalmente, nonché deliberare su argomenti non compresi all'ordine del giorno con la presenza e l'assenso di tutti i consiglieri in carica, espresso nella seduta, a condizione che le relative proposte siano munite dei prescritti pareri richiamati al precedente comma 3, ovvero ne sia possibile utilmente l'acquisizione.
5. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio nei termini indicati dal Regolamento, comunque non inferiori alle 24 ore che precedono l'adunanza, e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

ART.15

Interventi dei consiglieri per la validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono legittimamente assunte con l'intervento dei propri componenti nel numero previsto dal regolamento per rendere valida la seduta ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo i casi per i quali la legge, il presente statuto o i regolamenti stabiliscano una diversa maggioranza.
2. Per gli atti di nomina è sufficiente, fatte salve diverse specifiche disposizioni, la maggioranza semplice e risulterà eletto colui che avrà conseguito il maggior numero di voti validamente espressi ed, in caso di parità, il più anziano di età.
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - b) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte il Consiglio,
4. Non si computano per determinare la maggioranza dei voti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) le schede bianche e quelle nulle.

ART. 16

Divieti ed obblighi dei consiglieri

1. Ciascun componente del Consiglio, oltre a non incorrere nei divieti e ad assolvere agli obblighi previsti dalla legge, deve astenersi dal prendere parte alle votazioni per la nomina dei rappresentanti in seno alle commissioni ed altri organismi anche esterni, la cui designazione spetti, per espressa disposizione legislativa, statutaria o regolamentare, ai gruppi consiliari contrapposti a quello di appartenenza.
2. Ogni consigliere, anche se non residente, ha altresì l'obbligo di eleggere un domicilio all'interno del territorio comunale, per le sole esigenze di recapito delle comunicazioni e degli atti collegati alla carica; tale adempimento deve essere eseguito entro il termine e secondo le modalità fissate dal Regolamento.
3. Nei confronti dei Consiglieri inadempienti rispetto a quanto prescritto dal precedente comma 2, gli obblighi di consegna degli atti nonché il recapito di ogni altra informazione pertinente la carica rivestita – ivi compreso l'ordine del giorno relativo alle riunioni degli Organi collegiali di cui fanno parte – devono considerarsi regolarmente assolti, a tutti gli effetti, attraverso la sola comunicazione da far pervenire, senza particolari formalità, al domicilio anagrafico dell'interessato, dell'avvenuto deposito presso l'ufficio di segreteria della documentazione cui si fa riferimento.

ART. 17

Prerogative delle minoranze consiliari

1. Ai gruppi di minoranza spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento o dalle deliberazioni istitutive.
2. Spetta altresì ai gruppi di minoranza la scelta dei propri rappresentanti negli organi collegiali degli enti ed organismi dipendenti dal Comune o ad esso esterni, nonché in tutte le commissioni, anche a carattere consultivo, ove la Legge, lo statuto ed i regolamenti stabiliscano la designazione da parte del Consiglio di una predeterminata rappresentanza di tale schieramento.
3. L'effettivo esercizio da parte di gruppi di minoranza del diritto di scelta dei propri rappresentanti di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve essere garantito in sede di nomina, attraverso un sistema di votazione idoneo ad assicurare tale rappresentanza, le cui modalità saranno disciplinate dal Regolamento, fermo restando l'obbligo di astensione prescritto dal 1^a comma del precedente articolo 16.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 18

Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, e da un numero di Assessori non inferiore a 4 (quattro) e non superiore a 6 (sei), di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori i cittadini non facenti parte del consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto, né possono assumerne la presidenza; ad essi si applicano inoltre le disposizioni di cui al precedente art. 16 del presente Statuto.
4. La Giunta, all'atto dell'insediamento, esamina le condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori.

ART. 19

Nomina e durata in carica della Giunta

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori sono disciplinati dalla legge;
3. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori; la revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario.
4. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione della elezione del nuovo Sindaco, salvo i casi normativamente previsti che comportano l'interruzione anticipata del mandato per l'organo esecutivo nel suo complesso.

ART. 20

Decadenza dalla carica di Assessore

1. I singoli Assessori decadono dalla carica a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale nei casi previsti dalla legge, nonché per il verificarsi di una delle cause di impedimento, di ineleggibilità o di incompatibilità contemplate dalla legge e dal presente Statuto.
2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto dalla carica, previo esperimento della procedura delineata all'art. 9, comma 2° del presente statuto.
3. La decadenza è disposta e comunicata dal Sindaco nei confronti dell'Assessore interessato, sempreché la stessa derivi da causa di ineleggibilità o di incompatibilità specificamente previste per tale carica ovvero riguardi l'Assessore esterno, diversamente le relative decisioni competono all'organo consiliare.
4. Salvo quanto previsto al precedente comma 2, la decadenza degli Assessori dev'essere dichiarata, previa osservanza delle modalità di cui all'art. 7 della Legge 154/81.

ART. 21

Sostituzione Assessori

1. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, dichiarati decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile successiva alla emanazione del relativo provvedimento.
2. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, il Sindaco, nelle more dell'adozione del provvedimento di surroga, riassume le funzioni allo stesso assegnate o ne dispone la delega ad altro Assessore.

ART. 22

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
4. Il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione, che si svolge in seduta pubblica, ed alla votazione sulla mozione di sfiducia nei loro confronti proposta.

ART.23

Funzionamento della Giunta

1. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità di indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco; essa si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su semplice comunicazione del Sindaco o di chi ne fa le veci.
3. Le riunioni di Giunta sono valide con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti, ivi compreso il Sindaco ovvero l'Assessore che al momento lo sostituisce, precisando che il numero prescritto per la validità delle sedute è determinato, in caso di frazione, mediante arrotondamento all'unità superiore; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e nelle votazioni palesi, in caso di parità su un argomento, prevale il voto di colui che presiede la seduta.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche; è in facoltà della Giunta stessa consentire tuttavia la partecipazione ai propri lavori, senza diritto di voto, di altri amministratori e funzionari del Comune, del revisore, di autorità e di cittadini ad essa non appartenenti.
5. Ulteriori modalità di funzionamento della Giunta possono essere stabilite in modo informale dalla stessa.

ART. 24

Competenze della Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Comune e compie tutti gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale o agli altri organi gestionali.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni la Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune attraverso decisioni collegiali nell'attuazione degli

indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, oltre le competenze ad essa riservate dalla legge, esercita, tra le altre, le seguenti attribuzioni:
- a) approva i progetti e le varianti di opere pubbliche, fatte salve le competenze consiliari e dei responsabili degli uffici e dei servizi;
 - b) conferisce incarichi professionali “intuitu personae” per attività di consulenza e di qualsiasi altra natura, salvo i casi in cui sia normativamente prescritto che l’individuazione dei soggetti da incaricare debba avvenire attraverso selezione preventiva e con valutazione dei curricula sulla base dei criteri predeterminati ovvero risulti obbligatorio il ricorso alle procedure concorsuali disciplinate dalla legge per la scelta del contraente;
 - c) delibera in materia di liti, sia attive che passive, di rinunce e di transazioni;
 - d) autorizza il Sindaco a stare in giudizio e provvede alla contestuale nomina del difensore;
 - e) approva il programma di assunzioni del personale;
 - f) nomina i membri delle commissioni di gara nonché per la selezione del personale, sentiti i responsabili dei relativi procedimenti;
 - g) istituisce le posizioni organizzative;
 - h) autorizza la sottoscrizione dei contratti decentrati integrativi ed approva altri accordi sindacali in materia di personale;
 - i) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo che non comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso l’atto rientra nella competenza del Consiglio;
 - l) dispone l’erogazione di contributi e sovvenzioni, ove non siano stati prefissati criteri e parametri obiettivi per la concessione;
 - m) concede il patrocinio dell’amministrazione comunale a manifestazioni ed iniziative promosse da altri soggetti;
 - n) approva i programmi per manifestazioni culturali, ricreative, e sportive e fiere;
 - o) adotta i provvedimenti in materia di toponomastica;
 - p) assume ogni altro provvedimento ad essa riservato per espressa disposizione statutaria o regolamentare.

ART. 25

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto , quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della Giunta è curata dal segretario comunale, eventualmente coadiuvato da un funzionario.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in situazioni di incompatibilità: in tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente del consiglio o della Giunta designato dal presidente, sempreché non sia possibile avvalersi dell'opera del Vicesegretario per qualsiasi motivo, anche legato al mancato conferimento dello specifico incarico.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

CAPO IV

IL SINDACO

ART. 26

Elezione e Funzioni

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla ; nelle cerimonie o negli altri casi previsti dalla legge, il sostituto o delegato dal sindaco userà tale distintivo.
4. Il Sindaco, presta giuramento davanti al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione; dopo la proclamazione e nelle more del giuramento , il Sindaco neoeletto esercita anche le funzioni indicate all'art. 38 della legge 142/90.
5. Il Sindaco sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
6. Il Sindaco esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, ed inoltre:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto, previa autorizzazione della Giunta;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio Comunale;
 - d) determina e, nel corso del mandato elettivo, può variare la composizione della Giunta nell'ambito dei limiti numerici prefissati dalla specifica norma statutaria, sulla base di proprie valutazioni politico – amministrative;
 - e) sottoscrive, nella sua veste di legale rappresentante dell'Ente, le convenzioni e gli atti di cui alla lett. b) dell'art. 32, comma 2^a della legge 142/90;

- f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, ove lo ritenga opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
- g) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, società ed altri organismi dipendenti sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio, garantendo ai gruppi di minoranza l'esercizio del diritto di scelta della propria rappresentanza, ove prescritta;
- h) nomina e revoca i responsabili delle strutture organizzative ed attribuisce e definisce eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- i) può attribuire ai responsabili degli uffici e dei servizi anche funzioni non comprese fra quelle della struttura organizzativa cui sono preposti;
- j) indice i referendum comunali;
- k) rilascia autorizzazioni e concessioni, quando non sia altrimenti prevista la competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- l) ove non sia diversamente stabilito da specifiche disposizioni legislative, può delegare talune attribuzioni e la sottoscrizione di determinati atti al direttore generale, qualora nominato, al segretario e/o agli altri organi gestionali del Comune;
- m) stipula i gemellaggi sulla base di apposite deliberazioni consiliari;
- n) promuove il coordinamento dei diversi enti locali territoriali ed altri soggetti pubblici operanti anche a livello sovracomunale, sia nella forma di conferenze periodiche ovvero finalizzati alla realizzazione di specifici obiettivi di interesse comune;

ART. 27

Attribuzioni Organizzative

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni organizzative:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Comunale; ne fissa l'ordine del giorno, e ne determina il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - b) convoca e presiede la Giunta Comunale e propone gli argomenti da trattare, tenendo conto anche di quelli proposti dai singoli Assessori;
 - c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
 - d) ove il Sindaco sia assente o impedito i poteri e le prerogative che precedono sono esercitate da colui che lo sostituisce a termini del presente statuto;
 - e) distribuisce gli affari tra i membri della Giunta in relazione alle funzioni ad essi assegnate ed alle deleghe eventualmente rilasciate;

- f) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre, per quanto di competenza, al Consiglio;
- g) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

ART. 28

Attribuzioni di Vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza:
 - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso gli enti, società ed altri organismi dipendenti dal Comune, tramite i rispettivi rappresentanti legali, informandone il Consiglio Comunale;
 - e) promuove altresì ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, enti, società ed altri organismi dipendenti dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 29

Linee programmatiche di mandato

1. Entro centoventi giorni dal giuramento, il Sindaco, sentita la Giunta, propone al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il Consiglio partecipa annualmente, anche attraverso le Commissioni consiliari, alla definizione, all'adeguamento e alla verifica delle linee programmatiche in sede di approvazione del rendiconto.

ART. 30

Funzioni vicarie

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco assente, temporaneamente impedito o sospeso dalla carica, nonché negli altri casi previsti dalla legge;
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dagli Assessori secondo l'ordine di anzianità determinato dall'età;

ART. 31

Deleghe

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni assessore, anche contestualmente al provvedimento di nomina, funzioni ordinate organicamente per settori omogenei e con delega, a firmare gli atti di amministrazione correlati alle funzioni loro assegnate;
2. Il Sindaco, ove particolari esigenze di coordinamento e funzionalità lo facciano ritenere opportuno, può altresì delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi;
3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Sindaco uniformerà i relativi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori e/o consiglieri i poteri di indirizzo e controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita agli organi burocratici.
4. La delega conferita, oltre ad essere suscettibile di modifiche, può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

ART. 32

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque rassegnate dal Sindaco e indirizzate al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
4. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

ART. 33

Attività ispettiva

1. Il Sindaco o gli Assessori dallo stesso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

ART. 34

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Gli interessati hanno diritto a partecipare ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti nei loro confronti o ai quali per legge o per regolamento debbano intervenire.
2. Le forme di partecipazione si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 241/90 e sono disciplinati dal regolamento, secondo le previsioni del presente statuto.

ART. 35

Avvio di procedimento amministrativo

1. L'avvio dei procedimenti amministrativi deve essere comunicato ai soggetti interessati individuati a norma del precedente art. 34, comma 1, fatta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima della effettuazione della prescritta comunicazione.
2. Sono esclusi dall'obbligo della preventiva comunicazione, le ordinanze urgenti e contingibili di competenza sindacale, oltre gli atti preliminari dichiarati urgenti, ovvero immediatamente eseguibili, nonchè atti di programma o di pianificazione generale, ovvero dagli stessi derivati, per i quali trova applicazione la specifica normativa che ne regola la formazione.

ART. 36

Comunicazione

1. La comunicazione di cui all'articolo precedente è inviata dal responsabile del procedimento;

2. La comunicazione deve indicare:
 - l'oggetto del procedimento con richiamo al contenuto dell'atto finale;
 - l'ufficio ovvero il responsabile del procedimento, i termini e le modalità per essere ascoltati;
 - l'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti con l'indicazione del relativo orario di apertura al pubblico;
 - i termini entro i quali è consentito presentare documenti integrativi o memorie.
3. Allorchè non sia possibile effettuare la comunicazione a mezzo di messo comunale per la non reperibilità dell'interessato, sia per ragioni di diversa residenza, sia per assenza fisica dal suo domicilio o dalla sua dimora abituale, la stessa si considera validamente eseguita a tutti gli effetti, con la mera pubblicazione all'albo pretorio del Comune, secondo le disposizioni del C.p.c.

ART. 37

Facoltà di intervento nel procedimento

1. I cittadini, le associazioni o i comitati, portatori di concreti interessi legittimi e che dimostrino, altresì, l'effettivo e materiale pregiudizio derivante da un atto, indipendentemente dalla preventiva comunicazione, hanno facoltà di intervenire nel procedimento con memorie scritte.
2. Tutte le volte in cui un atto o un procedimento amministrativo sia destinato ad intaccare la sfera giuridica di un cittadino, è facoltà dell'Amministrazione comunale ascoltare, in via preventiva, il cittadino medesimo perchè questi, con proprie istanze, informazioni o chiarimenti possa in concreto concorrere con l'Amministrazione stessa alla individuazione del migliore mezzo per raggiungere il bene collettivo.
3. L'intervento di cui al comma precedente non costituisce vincolo per l'Amministrazione che ha facoltà di decidere, con atto motivato e nella tutela di interessi generali e diffusi, in senso contrario e senza pregiudizio delle eventuali azioni a livello penale, civile ed amministrativo.

ART. 38

Diritti degli interessati agli atti amministrativi

1. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo precedente, hanno diritto di:

- prendere visione degli atti del procedimento ed, ottenerne copia previo pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti;
- presentare memorie scritte e documenti purché pertinenti al procedimento;
- richiedere di essere ascoltati dal responsabile del procedimento, ovvero dal Segretario Comunale, o dal Sindaco o Assessore delegato al ramo.

ART. 39

Obbligo di motivazione degli atti

1. Ogni atto amministrativo, sia monocratico, sia collegiale, deve essere congruamente motivato.
2. Nel caso di presentazione di memorie scritte o di documenti da parte dei cittadini, è necessario farne menzione nelle premesse dell'atto con l'indicazione dei motivi del loro rigetto o accoglimento.

ART. 40

Organismi di partecipazione

1. Il Comune può avvalersi di organismi di partecipazione popolare all'attività politica ed amministrativa istituiti, anche su base di frazione, quali strumenti di consultazione dei cittadini nei procedimenti di formazione e attuazione dei provvedimenti a carattere programmatico ovvero di particolare rilevanza per gli interessi della collettività.
2. Il Regolamento individua gli ambiti territoriali, le modalità di costituzione, le forme di partecipazione e le competenze di tali organismi e ne disciplina il funzionamento, nonché il rapporto con i cittadini e l'Amministrazione comunale.

ART. 41

Libere forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative di volontariato e gli organismi operanti nel territorio, con fini sociali e culturali, non aventi scopo di

lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

2. A tal fine il Comune:

- a) promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente;
- b) sostiene i programmi e le attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
- c) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organi consultivi eventualmente costituiti;
- d) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative, sportive, culturali e, in generale, attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'ente;
- e) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nell'attuazione di iniziative sociali e culturali.
- f) garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo, e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelati sotto l'aspetto infortunistico;
- g) può altresì mettere a disposizione delle forme associative di cui al presente articolo, a titolo di contributo in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

ART. 42

Diritti delle forme associative iscritte all'Albo

1. Le associazioni e le libere forme associative sono iscritte a domanda in apposito albo istituito secondo i criteri e le modalità disciplinate da specifico provvedimento consiliare;
2. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le associazioni e le libere forme associative devono assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli enunciati nel presente statuto e devono altresì dimostrare la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, il perseguimento di scopi di ordine sociale, la democraticità della loro struttura e delle forme di decisione;
3. Allo scopo di valorizzare le libere forme associative, gli organismi associativi operanti nel territorio comunale ed iscritti nell'apposito albo, possono essere ammessi a fruire di sostegni economici diretti ed indiretti e/o esercitare attività di

collaborazione con il Comune, secondo le modalità ed i criteri che sono contenuti in apposite norme regolamentari.

ART. 43

Forme particolari di partecipazione

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 44

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza.
2. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale è riconosciuto, secondo le modalità previste dal regolamento, il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi;
3. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto di riservatezza delle persone od in caso in cui l'accesso sia differito per evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

ART. 45

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può agire in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione facendo valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. Nel caso di soccombenza, non si applica l'obbligo di pagamento delle spese a carico di colui che ha attivato l'azione o il ricorso, qualora il Comune, successivamente costituitosi in giudizio, abbia aderito all'azione o al ricorso promosso dall'elettore.

ART. 46

Ufficio del difensore civico

1. Il Consiglio Comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei propri componenti assegnati, l'istituzione dell'ufficio del "difensore civico", quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento giuridico vigente.
3. Con apposito regolamento, da adottarsi contestualmente alla delibera istitutiva, saranno disciplinate la nomina, la decadenza, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico; ad esso compete l'indennità mensile determinata all'atto della nomina in misura non superiore a quella assegnata agli assessori.
4. Il Comune ha inoltre facoltà di promuovere un accordo con altri enti locali territoriali, con enti istituzionali ed amministrazioni statali, nonché con altri soggetti pubblici della provincia, per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico; l'organizzazione, le funzioni e i rapporti di quest'ultimo con gli enti interessati saranno disciplinati nell'accordo medesimo ed inseriti nell'apposito regolamento.

CAPO II

REFERENDUM

ART. 47

Referendum comunale

1. Il Comune riconosce tra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'attività amministrativa locale, l'istituto del referendum.
2. Il Referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza comunale e può essere esercitato anche in funzione abrogativa.
3. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale, salvo che per il referendum consultivo al quale sono altresì ammessi gli apolidi e gli stranieri residenti nel territorio comunale, che abbiano compiuto la maggiore età;
4. L'iniziativa referendaria può essere attivata dal Consiglio Comunale o da parte di un adeguato numero di cittadini elettori, stabilito dal regolamento, comunque non inferiore al 25% dell'intero corpo elettorale ufficialmente iscritto nelle relative liste, al momento della proposta;
5. Sono escluse dai referendum le materie concernenti:
 - a) Statuto comunale;
 - b) Regolamento del Consiglio comunale;
 - c) tributi locali e tariffe dei servizi;
 - d) atti di bilancio;
 - e) dotazione organica e assunzioni di personale;
 - f) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - g) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali nonché quando sullo stesso argomento è stato già indetto una consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;
6. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
7. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 5.
8. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle

consultazioni, la loro validità, la proclamazione del risultato e i relativi effetti, nonché i termini entro i quali l'organo consiliare stesso deve prendere atto dell'esito della consultazione e proporre ovvero assumere le decisioni in merito all'oggetto;

9. Il quesito sottoposto a referendum deve intendersi approvato se alla consultazione vi ha partecipato la metà più uno degli elettori aventi diritto e se si è raggiunto su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
10. In caso di simultaneità, sia di elezioni politiche, sia di elezioni amministrative generali o parziali, la data per lo svolgimento del Referendum viene automaticamente posticipata alla prima domenica successiva.

CAPO III

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

ART. 48

Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire, quali strumenti di partecipazione, assemblee dei cittadini, consulte e comitati allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le assemblee sono riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e Amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
3. Le consulte sono strumenti di partecipazione riguardanti specifici settori sociali, economici e culturali.
4. I comitati sono organizzazioni di persone che si propongono il raggiungimento di uno scopo o finalità di interesse collettivo.
5. Le assemblee dei cittadini possono avere dimensione comunale o sub-comunale. Possono avere carattere periodico o essere convocate per trattare specifici argomenti, temi o questioni di particolare urgenza.
6. Le assemblee possono essere convocate anche sulla base di una richiesta formulata da un congruo numero di cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione ed i nominativi dei rappresentanti dell'Amministrazione di cui è richiesta necessariamente la presenza.
7. La convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

ART. 49

Altre forme di consultazione

1. La consultazione può altresì essere realizzata sia con l'invio di questionari, anche soltanto a determinate categorie di cittadini, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza, l'espressione di opinioni, pareri, e proposte, sia attraverso inchieste o sondaggi d'opinione da affidare, di norma, a soggetti specializzati.

ART. 50

Modalità di svolgimento della consultazione

1. La consultazione si svolge nei tempi, nei luoghi e con le modalità che saranno fissate nell'apposito Regolamento assicurando comunque la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.
- 2 Il Regolamento di cui al precedente comma 1 può altresì prevedere ulteriori forme di consultazione.

ART. 51
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgere in forma collettiva petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o per esporre comuni necessità.
2. Il Sindaco, previa istruttoria dall'organo competente, iscrive la petizione all'ordine del giorno del Consiglio non oltre il quarantacinquesimo giorno dal ricevimento della stessa.
3. Le modalità operative relative alle petizioni sono disciplinate da apposite norme regolamentari.

ART. 52
Carte dei diritti

1. Il Comune può adottare carte dei diritti, elaborate su autonoma iniziativa dei cittadini che possono riguardare specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi dell'Ente Locale.
2. Le carte devono essere il frutto di una vasta consultazione popolare e, con i medesimi criteri, possono essere sottoposte a successive integrazioni e verifiche periodiche.
3. Il Comune è tenuto a dare pubblicità delle carte attraverso la propria sede ed uffici e a tener conto delle stesse nella elaborazione dei propri regolamenti quali criteri di indirizzo per l'attività comunale.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 53

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 54

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono, quali obiettivi, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i soggetti responsabili, coordinati dal Segretario comunale, assicurano l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
2. L'organizzazione del lavoro e del personale comunale è impostata secondo le norme di indirizzo espresse dagli organi collegiali e le determinazioni adottate dalla conferenza dei responsabili delle strutture organizzative. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte.
3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
4. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e

definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni fatto compiuto quanto il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni superi tali limiti.

5. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.
6. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 55

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo il sistema di classificazione, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il segretario comunale, il direttore, se nominato, il responsabile della struttura organizzativa di appartenenza e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art.56

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinate in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, del presente statuto e nel rispetto delle norme dei contratti di lavoro, nazionali ed integrativi, per il personale degli enti locali.
2. Il Comune attraverso i regolamenti di cui al precedente comma 1, stabilisce altresì le norme generali per il funzionamento degli uffici ed, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
3. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo di controllo, intesa come potestà di stabilire

in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascuna unità organizzativa e di verificarne il conseguimento; al direttore, al segretario comunale ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. La struttura organizzativa del Comune è di norma articolata in Settori e/o Servizi i quali, a loro volta, possono essere suddivisi in uffici, secondo l'assetto definito dall'apposito regolamento.
5. L'articolazione della struttura, elemento di individuazione delle competenze a vari livelli e per funzioni omogenee, non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione e cooperazione, nonché il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie ripartizioni di massima dimensione dell'Ente definite dal Regolamento, prevedendo l'eventuale aggregazione delle stesse in ambiti organizzativi più ampi, anche al fine di coordinare, a livello programmatico e progettuale, l'esercizio di attività tra loro omogenee.

ART. 57

Indirizzi organizzativi

1. L'Organo competente, attraverso le norme regolamentari sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, osservando le specifiche disposizioni legislative, provvede, tra l'altro, a:
 - a) fissare i limiti, i criteri e le modalità per l'assunzione, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato di personale dirigente o di alta specializzazione o funzionari direttivi, nonché prevedere l'eventuale istituzione in organico di posti di qualifica dirigenziale;
 - b) disciplinare il ricorso alle collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, con obiettivi determinati e con convenzioni a termine, stabilendone la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - c) definire i criteri per garantire il coordinato svolgimento delle attività degli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, e/o degli assessori, eventualmente istituiti per l'esercizio delle funzioni di indirizzo-controllo loro attribuito dalla legge e costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato;

- d) disciplinare le misure atte a conseguire l'efficacia dell'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di inadempienza e/o di carenza imputabili ai responsabili degli uffici e servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

ART. 58

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. La struttura organizzativa del Comune è individuata nel relativo regolamento. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
2. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, ovvero dal segretario comunale, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Il Sindaco definisce gli incarichi di direzione e responsabilità degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le modalità disciplinate dal regolamento.
4. La titolarità degli uffici e dei servizi può essere altresì attribuita, ove sussistono particolari esigenze che lo facciano ritenere necessario, a soggetti assunti con contratti a tempo determinato o incaricati con contratti di lavoro autonomo ovvero a personale di altro ente locale dotato di adeguata professionalità, autorizzato a prestare la propria collaborazione con il Comune.

ART. 59

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. Ai responsabili degli uffici e dei servizi compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomo potere di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dagli organi di direzione politica.
2. Salve le competenze riservate dalle leggi e dallo statuto ad altri organi del Comune, ai responsabili degli uffici e dei servizi spetta in particolare, secondo le modalità stabilite dal relativo regolamento, l'esercizio delle funzioni gestionali previste dall'art. 51, c.3, della legge 142/90, nonché di ogni altra funzione ad essi attribuita dal presente statuto, da altre disposizioni regolamentari o, in base a queste, ad essi delegata dal Sindaco;

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le proprie funzioni, o parti di esse, al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

CAPO II PERSONALE DIRETTIVO

ART. 60 *Direttore generale*

1. Il Comune può convenzionarsi con altri Enti locali aventi una popolazione complessiva almeno pari a quella fissata dalla legge, al fine di avvalersi dell'opera di un direttore generale, per l'esercizio delle funzioni ad esso assegnate dalla specifica normativa e disciplinate dal regolamento; il relativo incarico è conferito a soggetto, in possesso di predeterminati requisiti, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato;

2. La convenzione di cui al precedente comma 1 disciplina le modalità di nomina del direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico, della ripartizione dei costi fra gli Enti convenzionati e quant'altro necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze ed i rapporti col Segretario Comunale;
3. Ove non risulti stipulata la convenzione per la gestione associata del servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, previa delibera della Giunta Comunale; il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce i compiti del segretario allorchè sia investito dell'incarico di direttore generale.

ART. 61

Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

ART. 62

Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali .
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette ad eventuale controllo .
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente; infine esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento ovvero conferitagli dal Sindaco, ivi compresa la titolarità degli uffici e dei servizi, sempreché tali compiti siano compatibili con la funzione dallo stesso ricoperta.

ART. 63

Vice Segretario

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere la figura del Vice Segretario che, oltre a svolgere compiti propri di istituto, dovrà coadiuvare e sostituire il Segretario nei casi di impedimento o assenza, ivi compresi i casi in cui l'Ufficio sia sprovvisto di titolare, stabilendo contestualmente i requisiti e le modalità per il conferimento di tale incarico.

CAPO III

LA RESPONSABILITÀ

ART. 64

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il segretario comunale, il responsabile di struttura organizzativa che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

ART. 65

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

TITOLO V

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I

ART. 66

Obiettivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili delle strutture organizzative sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

ART.67

Servizi pubblici

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile compresa la produzione di beni, viene svolta dal Comune attraverso servizi pubblici istituiti e gestiti anche con diritto di privativa dal Comune stesso ai sensi di legge.
2. Il Consiglio comunale individua la forma di gestione più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo i criteri di economicità, di efficacia ed efficienza organizzativa.

ART. 68

Altre forme di gestione

1. Al di là delle forme di gestione tutte rinvenienti dalla legge 142/90, il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai propri fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune ammessi dall'ordinamento giuridico, quali l'appalto, l'affidamento, il finanziamento, le convenzioni, le concessioni, la delegazione intersoggettiva, o altre forme societarie, oltre quelle per azioni comunque dotate di autonomia patrimoniale, rispettando il principio di legittimità e quello di funzionalità e così individuando attività, forme e modalità procedurali nonchè gli atti idonei a raggiungere, nel migliore dei modi, il risultato.
2. In materia di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, il Comune può affidare in concessione la gestione di tali servizi ad associazioni di cittadini ed utenti dei medesimi, costituite nelle forme di legge.
3. Nell'ambito dei servizi di cui al precedente comma 2, il Comune può, in particolare, affidare direttamente la gestione degli impianti sportivi a società e/o organizzazioni locali operanti nello specifico settore, per lo svolgimento di manifestazioni di interesse diretto dei predetti soggetti.

ART. 69*Atti costitutivi*

1. La costituzione e la partecipazione ad enti, società e ad altri soggetti normativamente previsti per la gestione dei servizi pubblici è deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica ed i relativi atti sono sottoscritti dal Sindaco, in rappresentanza del Comune.

CAPO II**FORME ASSOCIATIVE****ART. 70***Organizzazione sovracomunale*

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali ed istituzionali, per l'organizzazione e lo svolgimento in forma associata di attività e servizi, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione dell'utenza; tale collaborazione è altresì aperta ad altri enti pubblici e soggetti privati, in grado di garantire l'apporto di mezzi e/o di specifiche professionalità.
2. L'ambito sovracomunale può essere variamente individuato, tenendo conto della ottimale definizione territoriale ed organizzazione in relazione ai vari servizi.
3. La Giunta Comunale, sulla base di indirizzi generali del Consiglio, può dare corso ad un periodo di sperimentazione a livello sovracomunale, per realizzare nuovi servizi o riorganizzare i servizi in atto, affinché si possa valutare concretamente l'idoneità della soluzione organizzativa prescelta in relazione agli obiettivi che si intendono perseguire; gli accordi che disciplinano la successiva convenzione sono approvati dal Consiglio Comunale.

ART. 71

Cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalle leggi attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 72

Ulteriori modalità di gestione dei servizi

1. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, mediante la costituzione di uffici comuni che si avvalgano di norme, di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
2. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può promuovere la costituzione di consorzi ovvero parteciparvi.
3. Il Comune può altresì delegare l'esercizio di funzioni proprie ovvero, nell'ambito delle stesse, lo svolgimento di determinati servizi o di compiti specifici agli enti e soggetti di cui al precedente art. 70, ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature, la realizzazione degli obiettivi prefissati.

ART. 73

Unione dei comuni

1. Il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, può assumere ogni iniziativa per promuovere nelle forme e con le finalità previste dalla legge, l'Unione dei comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 74

Altre forme di collaborazione

1. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi prefissati, promuove anche forme di collaborazione con altre comunità locali, anche di altra nazionalità,

nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali; tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.

CAPO III

PROGRAMMAZIONE

ART. 75

Attività di programmazione

1. Il Comune svolge la propria attività programmatoria socio-economica e di pianificazione territoriale per l'attuazione dei programmi regionali, nell'ambito dei criteri proposti e nel rispetto delle procedure fissate dalla legge regionale .

ART. 76

Accordi di programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano di procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conduce accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere in particolare:

- a) tempi e modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuazione degli strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento
 - c) la disciplina dei rapporti tra gli Enti coinvolti.
3. Il Sindaco stipula l'accordo, su conforme indirizzo del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

ART. 77

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma vigente avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
2. Decorso infruttuosamente il termine di quarantacinque giorni il Comune può prescindere dal parere, salvo diversa disposizione di legge.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 78
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 79
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali compartecipazione ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

ART. 80

Amministrazione di beni comunali

1. Il Comune è tenuto alla cura dell'inventario dei beni comunali e patrimoniali dell'Ente. Esso viene rivisto secondo modalità e termini previsti dal Regolamento di contabilità.
2. I beni patrimoniali sono di regola dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni, la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
3. Le somme provenienti dalla alienazione di beni, da lasciti, donazioni o comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, devono essere reimpiegati in titoli nominativi dello Stato o in acquisti di beni immobili, o mobili destinati a servizi ritenuti essenziali, in espropriazioni per pubblica utilità, o in estinzione di passività onerose, nonché nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ART. 81

Attività contrattuale

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune provvede con le procedure stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito provvedimento adottato osservando le modalità e condizioni normativamente prescritte.

ART. 82*Revisione economico-finanziaria*

1. Il consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
3. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il revisore dei conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
5. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
6. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi disciplinato dal regolamento.
7. Il Regolamento disciplinerà i rapporti e le forme di collaborazione tra revisore, organi elettivi ed apparato burocratico.

ART. 83*Tesoreria*

1. Il Comune ha un Servizio di Tesoreria
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal Regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 84

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART.85

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) Nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto
 - b) Nelle materie di competenza comunale
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generali sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.
7. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART.86

Adeguamento delle fonti normative comunali

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nelle leggi costituzionali, nella Legge 8 giugno 1990, n° 142 e nelle altre fonti pari ordinate e nello Statuto stesso, entro i termini stabiliti dalla legge.
2. Qualunque sia la maggioranza che li abbia deliberati e le modalità di pubblicazione, i regolamenti e le deliberazioni non possono modificare lo statuto né ad esso derogare. Le modificazioni statutarie non possono essere inserite all'interno di atti deliberativi di altra natura e devono essere poste all'ordine del giorno del Consiglio come oggetto esplicitamente dichiarato.

ART. 87

Fonti di interpretazione e di applicazione

1. Spetta al Consiglio, alla Giunta, al sindaco ed al segretario comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione di norme statutarie e regolamentari.

ART.88

Norme transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie e l'applicazione del precedente Statuto..
2. Il Consiglio approva entro due anni i regolamenti previsti dallo statuto.

3. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.